COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DOSI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 149

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

BONOMI e TRUZZI: Modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, riguardante la disciplina del commercio ambulante (932) 149

PRESIDENTE 149, 150, 151, 153

RIGHETTI, *Relatore* 149, 150, 152

DEMARCHI 150, 151, 152

BIAGGI NULLO 150, 152

GIRARDIN 150, 152

BALDI CARLO 150

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 151. 153

MUSSA IVALDI 152

PICCINELLI 152

ORIGLIA 152

La seduta comincia alle 9,40.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biaggi Francantonio e Bova.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi e Truzzi: Modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, riguardante la disciplina del commercio ambulante (932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi e Truzzi: Modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, riguardante la disciplina del commercio ambulante.

L'onorevole Righetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RIGHETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sarà una breve relazione, perché la stessa modesta ampiezza della legge e dell'argomento trattato impongono necessariamente una brevissima esposizione. Com'è noto agli onorevoli colleghi, la legge regola la facoltà, per gli agricoltori produttori diretti, di vendere direttamente i loro prodotti sia per ciò che concerne la forma ambulante che per quanto riguarda l'interno dei mercati all'ingrosso. Questa facoltà è stata estesa, dalla legge n. 59 del 9 febbraio 1963, anche alla vendita in pubblico, al dettaglio, in sede stabile. Conseguentemente si è riconosciuto il diritto della partecipazione diretta dei produttori agricoli al processo distributivo, consigliando la presenza di questa categoria nell'ambito dei molti interessi che contraddistinguono questa particolare gestione del settore commerciale. Ne deriva, ovviamente, la legittima aspettativa (di-

rei quasi un diritto) alla rappresentanza di categoria negli organi preposti a disciplinare le modalità della vendita e le autorizzazioni relative. Mentre tale presenza è assicurata dall'articolo 7 della legge n. 125 del 25 marzo 1959, che disciplina il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, non così avviene per la disciplina del commercio ambulante, poiché l'articolo 2 della legge n. 327 del 5 febbraio 1934 e successive modificazioni e integrazioni, non fa cenno, ovviamente, alla rappresentanza degli agricoltori produttori diretti nelle competenti commissioni comunali, dato che la legge che estende questa facoltà è soltanto del 9 febbraio 1963. A questo inconveniente obiettivo provvede la proposta di legge che stiamo esaminando. presentata dai colleghi onorevoli Bonomi e Truzzi, mediante un articolo unico che integra la composizione delle commissioni comunali con la presenza di due rappresentanti della categoria, analogamente a quanto avviene per i commercianti e i venditori ambulanti.

Va notato che, in riferimento all'ultimo comma dell'articolo unico, dove ci si richiama alle norme e disposizioni relative al Codice della navigazione e al regio decreto 30 marzo 1942, si fa esplicito riferimento alle competenze dei capitani di porto e delle autorità portuali. Qui siamo, perciò, nel campo delle ordinanze di carattere disciplinare, in una situazione, cioè, che non ha riferimenti alla composizione delle commissioni ma alle norme generali che regolano il commercio nell'ambito di queste particolari competenze.

Si è avanzata, da parte di qualcuno, la tesi che non sarebbe opportuno procedere all'approvazione della legge, nelle more dell'esame, che sembrerebbe essere in corso, da parte di una commissione, sotto l'egida del Ministero dell'industria, sulle norme generali che dovrebbero regolare la materia commerciale degli esercizi, l'autorizzazione delle licenze, ecc.; ma il vostro relatore, pur rendendosi conto del parziale fondamento che questa tesi ha, ritiene che il contenuto della legge, per quanto innovatore, abbia una portata e un limite così modesti e, d'altra parte, così corrispondenti ad una esigenza pacificamente ammessa – quella della rappresentanza, negli organi che decidono in materia di autorizzazioni di licenze, da parte di una categoria interessata in virtù di una nuova legge – per cui, nonostante si renda conto del prevedibile prossimo riordino generale della legislazione in merito, ritiene che possa procedersi all'approvazione della legge così com'è.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Righetti per la relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEMARCHI. Non avendo presente la legge 5 febbraio 1934, n. 327, vorrei chiedere all'onorevole Relatore spiegazioni circa la disciplina del commercio ambulante nelle grandi città, dove esistono due commissioni in una delle quali non vi sono rappresentanti dei venditori ambulanti.

BIAGGI NULLO. In linea di massima devo dire che la proposta di legge si riferisce troppo a criteri generalizzati. Ho la sensazione che in molti comuni non ci siano coltivatori diretti ed in altri non siano per nulla interessati.

Vorrei perciò che nell'articolo della proposta di legge non si sancisca l'obbligo tassativo, per le commissioni comunali, della presenza di rappresentanti dei coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Esiste dunque il timore che se il provvedimento sancirà esplicitamente la presenza di due rappresentanti dei coltivatori diretti nella commissione comunale, si vengano a creare situazioni negative per il pratico funzionamento della commissione.

GIRARDIN. Vorrei sapere cosa esplicitamente riguardi l'ultimo comma dell'articolo unico.

RIGHETTI, *Relatore*. Tale comma prevede l'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo. Tale commercio va subordinato alle speciali norme previste dall'articolo 68 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

In sostanza questo comma riguarda quelle norme di polizia portuale cui si richiama costantemente la legislazione, tra cui la possibilità di accostarsi alle navi oltre un certo limite.

BALDI CARLO. A mio avviso l'articolo unico della proposta di legge, per risolvere il problema sollevato dal collega Biaggi, potrebbe essere emendato aggiungendo dopo le parole «e due per i coltivatori diretti» le parole: « qualora vengano designati dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali ». In questa maniera diventerebbe facoltativa la presenza nella commissione comunale dei rappresentati dei coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti eventuali al testo dell'articolo unico li potremo esaminare quando scenderemo all'esame di tale articolo. Per ora mi pare che sia affio-

rata, in termini concordi, da parte della Commissione, la preoccupazione che deriva dal fatto che solo in certe località possano esservi interessi di coltivatori diretti, in altre no.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Illustre Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire prima che la discussione si soffermi sui particolari del testo, per esporre alcune riserve pregiudiziali che il Governo, già nel primo accenno di esame fatto in sede referente, aveva manifestato. Il Governo non disconosce la portata modesta e, d'altra parte, anche le rette e buone intenzioni di questa proposta di legge; però deve rilevare che, in realtà, la rappresentanza di questa categoria di produttori nelle commissioni si manifesta in modo, vorrei dire, aggiuntivo, per il fatto che già la citata legge n. 327, anzi il suo regolamento di applicazione, prevede che la qualità di agricoltore, di produttore diretto, possa essere provata presso queste commissioni dal semplice certificato delle associazioni sindacali di categoria. Di fronte a questo certificato la commissione non può negare la licenza di commercio ambulante ai coltivatori diretti. Quindi la presenza di rappresentanti non è assolutamente necessaria per garantire, diciamo così, la tutela degli interessi, perché basta un attestato per porre la commissione, così com'è costituita attualmente, nell'obbligo di concedere la licenza di ambulante, ove naturalmente ricorrano gli altri requisiti genericamente richiesti dalla legge. Solo nel caso in cui manchi questo certificato la commissione ha potere e dovere di deliberare in merito alla reale condizione di produttore diretto. Ed è per questa ipotesi, sia pure marginale, che in un certo senso i rappresentanti dei produttori potrebbero essere qualificati a far parte della commissione. Temo che introdurre questi rappresentanti in via stabile, cioè farne condizione per il funzionamento della commissione, sia un po'... non pratico, soprattutto nei luoghi dove non vi è rilevanza economica.

Sarebbe perciò preferibile che la proposta non venisse esaminata e se ne rinviasse la discussione in attesa che venga presentato il disegno di legge per la riorganizzazione generale del commercio ambulante, in cui evidentemente anche questa materia potrebbe trovare organica trattazione. Il Governo si rimette però al giudizio della Commissione; comunque aderirebbe ad un emendamento che stabilisse la partecipazione di questi rappresentanti nei casi in cui venisse richiesta dalle organizzazioni interessate.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una vera proposta di sospensiva; tuttavia non presentata in modo formale dato che il rappresentante del Governo ha piuttosto voluto porre la Commissione di fronte a precise obiezioni accennando anche alla possibilità di accedere a soluzioni subordinate. Penso perciò sia opportuno, sempre in sede di discussione generale, approfondire le questioni testé sollevate prima di giungere ad un eventuale rinvio della discussione in attesa del preannunziato disegno di legge.

Io stesso vorrei obiettare che la circostanza del diritto *ope legis* della licenza di commercio, dietro presentazione di un certificato delle associazioni sindacali, non elimina l'opportunità che la categoria esprima il suo giudizio di merito nell'ambito dell'intera attività delle citate commissioni.

A me sembra necessaria la presenza di due rappresentanti dei coltivatori diretti per l'esame di tutte le domande relative alla concessione di licenze. Non mi pare perciò che la regolamentazione, oggi esistente, sodisfi pienamente le preoccupazioni che sono alla base di questa proposta di legge.

Potremo poi meglio approfondire, in sede di esame dell'articolo, il fatto che i rappresentanti delle diverse categorie debbano manifestare nei vari comuni il proprio interesse a partecipare alla commissione comunale. Mancando tale interesse o addirittura mancando la categoria, il problema non sussisterebbe. Quindi vorrei dire che, in attesa di un esame più vasto del problema del commercio ambulante, questa proposta di legge ha ragione di essere e di autonomamente regolare certe situazioni.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ripeto che il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

Mi sembra che le osservazioni dell'onorevole Presidente abbiano un loro fondo di verità, tuttavia mi permetto osservare che se dalla utilità della particolare categoria si passa a considerazioni circa l'opportunità della presenza dei coltivatori diretti in questa commissione per giudicare genericamente su tutte le licenze del commercio ambulante, allora sorge il problema di far partecipare anche altre categorie.

Si rafforza maggiormente, perciò, la tesi di attendere la regolamentazione generale.

DEMARCHI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Sottosegretario. L'allargamento di queste commissioni, per me, è dannoso anche per un altro motivo. Perché?

Onorevoli colleghi vorrei ricordarvi che il produttore diretto è ammesso a vendere direttamente prodotti – e di ciò ha diritto senza bisogno né di commissione né di altro – ma prodotti suoi! A Torino, per esempio, sui mercati rionali, vi sono posti fissi per i produttori diretti; però, siamo arrivati al punto di vedere, a Torino, i produttori diretti vendere gli aranci! E voi sapete benissimo che di aranci a Torino non se ne producono.

Se introduciamo i produttori diretti nelle commissioni come difensori della categoria, finiremmo per snaturare lo spirito della legge che ammise la vendita diretta al pubblico. Il produttore diretto potrà vendere quello che vuole! E si danneggeranno gli altri.

Sono, pertanto, perfettamente d'accordo che questa legge non sia necessaria, perché è già nelle norme vigenti il diritto del produttore diretto di spinaci di recarsi al mercato e di poterli vendere. Debbono dargli, onorevoli colleghi, il posto, non solo la licenza, ma il posto; e vi ricordo che ottenere questo, nei mercati, è una cosa molto più difficile che ottenere la licenza.

RIGHETTI, *Relatore*. Son due cose diverse, onorevole collega!

Il mercato è regolato da un'altra legge. Questo è commercio ambulante! Sono due cose diverse.

DEMARCHI. Onorevole Righetti, io parlo di commercio ambulante e la prego credermi che, come commerciante, discuto con cognizione di causa...

RIGHETTI, *Relatore*. Non voglio contraddire minimamente la sua personale esperienza e competenza, ma ora lei si riferiva ad una esperienza particolare che non riguarda la legge che stiamo discutendo. Per questa parte ha già provveduto la legge per i posti fissi nei mercati. Qui stiamo parlando di un'altra cosa.

GIRARDIN. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, effettivamente sono sorte delle perplessità in merito a questa proposta di legge, perché, in verità, come diceva l'onorevole Sottosegretario, questi coltivatori diretti hanno automaticamente garantita la licenza di vendita dei propri prodotti; per cui il loro inserimento nella commissione può creare un precedente, con riflessi che potrebbero interessare anche altre cotegorie.

Infatti, industriali, agricoltori, altri produttori, pescatori, ecc., potrebbero rivendicare la loro presenza, per controllare le licenze che vengono date ad altri.

Questa preoccupazione, a mio parere, deve essere tenuta presente dalla nostra Commissione nel valutare la proposta di rinvio sollevata dal rappresentante del Governo.

MUSSA IVALDI. Concordo nel ritenere che, affermando il principio, altre categorie potrebbero, poi, chiedere lo stesso riconoscimento.

PICCINELLI. Ritengo sia necessario fare alcune precisazioni. La legge che istituiva le commissioni di mercato presiedute dal sindaco, prevedeva la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate. Sappiamo tutti quali sono i gravi inconvenienti che si sono verificati e si stanno verificando. In alcuni comuni del centro-nord sono state concesse numerose licenze, molte delle quali inutili, mentre in località del sud si è verificato il fenomeno opposto (cioè il fenomeno di monopolio e di oligopolio commerciale), in quanto le commissioni comunali per il commercio hanno concesso pochissime licenze se non addirittura nessuna.

Sarebbe quindi opportuno inserire nelle commissioni, oltre al sindaco, un rappresentante dei consumatori, perché solo in tal caso sarà possibile valutare caso per caso l'opportunità di concedere nuove licenze o di ridurne il numero già esistente, evitando da un lato il monopolizzarsi delle licenze commerciali e garantendo, dall'altro, la massima libertà di concorrenza.

Concordo perciò nell'opportunità di attendere la regolamentazione generale.

BIAGGI NULLO. Ritengo anche io opportuno rinviare la discussione della proposta di legge in attesa di un'organica regolamentazione per tutta la materia del commercio e non solo quello ambulante.

ORIGLIA. Già in altre occasioni ho avuto modo di esprimere il mio parere; ripeto che, a mio avviso, le commissioni comunali, così come sono, si prestano ad una quantità di operazioni illecite che è nostro dovere non favorire maggiormente. Dal momento che ci siamo impegnati ad affrontare tutto il problema ricorrendo a criteri generali, ritengo sia inopportuno aumentare il numero dei partecipanti alle commissioni per il commercio ambulante.

RIGHETTI, *Relatore*. Mi sembra che il dibattito sia uscito notevolmente dal campo ristretto e limitato in cui la proposta di legge lo poneva. Per esempio l'onorevole Piccinelli ha detto cose molto esatte, ma non è questa la sede per prenderle nella debita considerazione.

Il provvedimento in esame riguarda la stessa materia e la stessa categoria di persone cui si riferisce la legge 25 marzo 1959, n. 125,

che stabilisce che nelle commissioni di mercato devono essere rappresentati anche i produttori diretti. Nel 1963 è entrata in vigore un'altra legge che disciplina il diritto di questa categoria a partecipare al commercio ambulante, ma non prevede, evidentente per una banale omissione, la rappresentanza della categoria nelle commissioni di mercato.

Il provvedimento in esame si propone di armonizzare la composizione delle commissioni in relazione a diritti sanciti in epoche diverse, per uno dei quali si è verificata una omissione. Ritengo pertanto che non sia il caso di accogliere la proposta di rinvio della discussione, ma che sia opportuno approvare la proposta di legge, anche con l'emendamento proposto nell'intento di ovviare a casi di dubbia opportunità.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Tale volontà non può che dedursi da un voto. L'argomento è stato ampiamente dibattuto e, perciò, pongo ai voti la proposta del rappresentante del Governo di sospendere la discussione in attesa che venga presentato il disegno di legge diretto a regolare la materia della concessione delle licenze di commercio.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI